

AREA RISORSE UMANE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0015712
del 13/03/2013
classif. VII/8

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria del Direttore Generale
Al Project Manager
Al Responsabile della Segreteria Pro Rettore Vicario e
pro Rettori
Alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione
Alla Segreteria del Senato Accademico
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Direttori delle Aree:
- Affari istituzionali
- Affari legali
- Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Patrimonio e servizi economici
- Gestione edilizia
- Risorse umane
- Organizzazione e sviluppo
- Supporto alla ricerca
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Servizi agli studenti
- per l'internazionalizzazione
- Supporto strategico e comunicazione
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile Centro Servizi Sede Pontina



Oggetto: Art. 2, comma 3, e art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all'elevazione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia.

Si comunica che l'INPS, con circolare n. 16 dell'1.2.2013, a seguito di approfondimenti effettuati di concerto con i Ministeri vigilanti, ha reso noto che le disposizioni derogatorie previste dall'art. 2, comma 3, del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 503, "riforma Amato", relative al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, continuano ad operare anche successivamente all'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, "riforma Fornero", in quanto non espressamente abrogate.

Il suddetto art. 2 dispone, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'innalzamento da 15 a 20 anni del requisito contributivo.

In virtù delle disposizioni derogatorie di cui sopra, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli iscritti alla gestione ex Inpdap **conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti dalla legge n. 214/2011 (66 anni e 3 mesi per il triennio 2013/2015), se in possesso di 15 anni di anzianità contributiva al 31.12.1992.**

Ai fini del raggiungimento dei 15 anni di anzianità al 31.12.1992, sono utili tutti i contributi: obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione.

A seguito di quanto sopra, la circolare di questa Università prot. n. 0038939 del 26.6.2012, deve intendersi annullata.

L'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Il Direttore Generale



Oggetto: Art. 2, comma 3, e art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all'elevazione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia.

Si comunica che l'INPS, con circolare n. 16 dell'1.2.2013, a seguito di approfondimenti effettuati di concerto con i Ministeri vigilanti, ha reso noto che le disposizioni derogatorie previste dall'art. 2, comma 3, del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 503, "riforma Amato", relative al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, continuano ad operare anche successivamente all'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, "riforma Fornero", in quanto non espressamente abrogate.

Il suddetto art. 2 dispone, per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'innalzamento da 15 a 20 anni del requisito contributivo.

In virtù delle disposizioni derogatorie di cui sopra, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli iscritti alla gestione ex Inpdap **conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento dei requisiti anagrafici** per la pensione di vecchiaia previsti dalla legge n. 214/2011 (66 anni e 3 mesi per il triennio 2013/2015), **se in possesso di 15 anni di anzianità contributiva al 31.12.1992.**

Ai fini del raggiungimento dei 15 anni di anzianità al 31.12.1992, sono utili tutti i contributi: obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione.

A seguito di quanto sopra, la circolare di questa Università prot. n. 0038939 del 26.6.2012, deve intendersi annullata.

L'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Il Direttore Generale